

Edizione di giovedì 12 novembre 2015

ACCERTAMENTO

[L'accomandante non risponde degli utili extra bilancio](#)

di Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Accertamento e perdite, occhio alla sospensione dei termini](#)

di Maurizio Tozzi

IVA

[La dichiarazione IVA per le agenzie di viaggio](#)

di Marco Peirolo

ACCERTAMENTO

[Accertamento parziale valido anche con elementi presunti](#)

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

ENTI NON COMMERCIALI

[Le cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti dilettanti. Seconda parte](#)

di Guido Martinelli

BUSINESS ENGLISH

[Double-entry booking: come tradurre 'partita doppia' in inglese](#)

di Stefano Maffei

ACCERTAMENTO

L'accomandante non risponde degli utili extra bilancio

di **Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa**

La CTR di Roma, con sentenza n. 5107/2015, torna ad analizzare la questione della presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili imputati alla società (considerata a ristretta base partecipativa) in sede di accertamento.

I Giudici di seconda istanza erano stati chiamati a pronunciarsi su due specifiche questioni:

- l'applicabilità del raddoppio dei termini in capo al socio, non oggetto di procedimento di natura penale;
- la configurabilità del maggior reddito in capo al socio accomandante di una sas.

Infatti, impugnando due avvisi di accertamento relativi all'Irpef del 2004 e 2005 (notificati nel 2011, avvalendosi del raddoppio dei termini di decadenza) il socio censurava, innanzitutto, la tardività degli accertamenti, non potendosi applicare il raddoppio dei termini in mancanza di responsabilità penale personale, stante la sua veste di socio accomandante nella società accertata.

La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo tardiva la notifica degli avvisi di accertamento; l'Agenzia propone ovviamente interpello.

I Giudici analizzano l'eccezione preliminare, da essa discendendo la legittimità dell'accertamento.

Il riscontro appare quasi immediato, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- nella specie è stata presentata denuncia penale, ed è ormai pacifico che per l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento tale adempimento sia del tutto sufficiente, a prescindere dall'esito che il giudizio penale possa poi avere;
- la norma prevede, quale unica condizione, la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento;
- a maggior ragione, la legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciate nel senso che il raddoppio dei termini presupponga necessariamente un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato.

A tale punto, si rammenta anche il vigente regime del cosiddetto «doppio binario» tra giudizio penale e procedimento e processo tributario, evidenziato dall'articolo 20 D.Lgs. 74/2000 (*«Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione»*).

Viene quindi statuita la legittimità formale dell'accertamento.

A questo punto, l'esame dei Giudici si spinge nel merito.

A tale riguardo, si riscontra che:

- l'accertamento è stato emesso – per trasparenza – rispetto a quelli elevati nei confronti della sas, della quale il contribuente era socio accomandante;
- il diritto di controllo dei soci accomandanti è limitato alla contabilità sociale;
- tale diritto non si estende al controllo continuo della gestione sociale, riconosciuto di norma ai soci di società di persone che non partecipano all'amministrazione ai sensi dell'articolo 2261 codice civile e che si esplica nel diritto dei soci di essere informati circa lo svolgimento degli affari sociali.

Per rendere legittima la propria pretesa, pertanto, l'ufficio avrebbe dovuto:

- provare un'assunzione da parte dello stesso di un ruolo di amministrazione e gestione accertando di volta in volta la posizione in concreto assunta da detto socio;
- rammentare che, in conseguenza di tali atti di gestione, il socio avrebbe assunto la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'articolo 2320 codice civile, contravvenendo al divieto di compiere atti di amministrazione;
- tali atti, però, dovrebbero avere una influenza decisiva – o almeno rilevante – sull'amministrazione della società (non di atti di mero ordine o esecutivi) o di trattare affari o concludere affari in nome della società.

Per conseguenza, si giunga ad affermare che gli utili *extra* bilancio, accertati in capo ad una sas, non possono quindi essere attribuiti automaticamente (pro-quota) al socio accomandante.

Quest'ultimo:

- è, per natura giuridica del rapporto, strutturalmente escluso dalla gestione;
- necessita di una motivazione specifica che giustifichi l'attribuzione a quest'ultimo dei maggiori redditi accertati alla società;
- necessita, inoltre, la notifica di tutti gli atti della verifica fiscale, dal processo verbale all'avviso di accertamento.

In buona sostanza, la sas, per la sua stessa natura e struttura giuridica, contempla l'esclusione del socio accomandante della gestione dell'attività, con il solo diritto a ricevere

comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite al fine di effettuare gli opportuni controlli.

Considerando che gli utili in “nero”, o extrabilancio, vengono eventualmente a manifestarsi in un momento della vita societaria “parallelo” ne deriva che il socio accomandante è strutturalmente e per natura estraneo allo stesso.

Ciò vale salvo che l’Agenzia riesca a provare il contrario: perciò l’accertamento al socio «*deve contenere una motivazione autonoma e completa*», che:

- avvalorare il coinvolgimento dell’accomandante nei fatti intimi societari;
- supportare la presunzione di percezione degli utili extra.

Sotto tale profilo, nel caso specifico, nessuna concreta prova è stata fornita dall’ufficio appellante e, quindi, l’appello viene rigettato.

Preso atto di quanto sopra, scatta un’immediata riflessione finale di immediata percezione: se il ragionamento della CTR può essere condiviso, le conclusioni mal si conciliano con la applicazione della medesima presunzione al caso delle SRL a ristretta base. Anche qui, per definizione, il socio potrebbe essere completamente estraneo all’amministrazione e, ciò nonostante, si presume che il reddito extra bilancio sia stato spartito tra i soci, proprio in virtù dei legami personali stretti esistenti.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Accertamento e perdite, occhio alla sospensione dei termini

di **Maurizio Tozzi**

L'articolo 25 del D.Lgs. n. 158/2015 reca un intervento molto interessante in materia di accertamenti fiscali, apportando una modifica all'articolo 42 del Dpr 600/73 con cui si stabilisce la possibilità di **scomputare dagli importi contestati dal fisco le perdite pregresse** e di periodo. Come si legge nella relazione accompagnatoria al decreto *“l'intervento normativo ha la finalità, da una parte, di fornire certezza agli uffici e ai contribuenti in merito all'utilizzabilità delle perdite in accertamento mediante l'introduzione di uno specifico iter procedurale e, dall'altra, di garantire il rispetto della capacità contributiva”*. Di fatto il legislatore si è preoccupato di dare uniformità ai comportamenti degli uffici periferici, stabilendo che in ogni caso, laddove siano presenti delle perdite utilizzabili per il contribuente, l'ente accertatore ne debba tener conto ai fini della determinazione dei maggiori imponibili accertati.

Le perdite in questione hanno una **diversa** modalità di gestione, a seconda che siano prodotte nel periodo d'imposta oggetto di accertamento, ovvero siano afferenti dichiarazioni presentate per le annualità precedenti.

- Relativamente alle **perdite di periodo** è l'organo accertatore a doverle scomputare **immediatamente** dalla base imponibile accertata. Di fatto, nel caso di emersione di maggiori imponibili, anzitutto saranno rettifiche le perdite dichiarate dal contribuente, ovviamente fino a capienza di queste ultime. Ne deriva che non è assodato che dal controllo fiscale possano residuare dei maggiori imponibili da tassare (tranne per le conseguenze ai fini IVA), così come non saranno “cristallizzate” le perdite per gli utilizzi successivi, tanto che proprio l'avvenuta compensazione renderà necessario anche osservare gli eventi delle perdite negli anni successivi;
- Circa le **perdite maturate in periodi d'imposta antecedenti** a quello oggetto di accertamento è invece il contribuente a doverne chiedere, **mediante apposita istanza**, lo scomputo. Le modalità con cui dovranno essere prodotte dette istanze saranno fissate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Tale opzione riguarda le perdite che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento (non quelle maturate successivamente allo stesso periodo d'imposta) e che ovviamente al momento di presentazione dell'istanza per lo scomputo in sede di accertamento, non risultano già state utilizzate in diminuzione dei redditi imponibili dichiarati dal contribuente per le annualità successive.

Lo scomputo che richiede maggiore attenzione da parte del contribuente è ovviamente quello riferito alle perdite pregresse. Il soggetto interessato, infatti, deve valutare puntualmente che sorte abbiano avute posto che il relativo utilizzo è possibile **solo se le stesse risultano ancora disponibili**; in altre parole, la norma richiede non solo che le perdite siano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di rettifica (e in tale ottica, non rilevano le perdite maturate in periodi d'imposta successivi a quello accertato), ma anche che esse non siano state già portate in riduzione di redditi dichiarati o accertati nei periodi d'imposta successivi a quello oggetto di accertamento.

Sotto il profilo procedurale, è espressamente previsto che la presentazione dell'istanza comporta la **sospensione dei termini** di impugnazione per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio, in tale arco temporale, procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente.

La sospensione dei termini di proposizione del ricorso sembra essere "svincolata" da altre circostanze che conducono agli stessi effetti, salvo che il futuro provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con cui dovranno essere delineate le modalità di presentazione dell'istanza non voglia disporre diversamente.

Ciò vale a dire, in termini sostanziali, che si potrebbe validamente verificare la seguente fattispecie:

- sospensione dei termini in seguito all'istanza di scomputo delle perdite pregresse (i giorni complessivi al fine dell'impugnazione dell'atto si incrementano a 120);
- una ulteriore sospensione dei termini a seguito di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione (dunque 90 giorni da aggiungere al computo precedente);
- eventuale sospensione dei termini feriali.

Inutile dire che nel caso di incrocio delle diverse sospensioni sarà necessario prestare la massima attenzione, soprattutto alla luce della tanto discussa **Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11632 del 5 giugno 2015**, che ha improvvisamente e inaspettatamente negato il cumulo della sospensione feriale a quella derivante dall'istanza di adesione, circostanza che però è stata smentita **dall'interrogazione parlamentare 5-06008 del 9 luglio 2015**, che ha definito detta sentenza errata, unica e sicuramente non applicabile. La cautela è comunque estremamente consigliabile. Infine, sarà necessario combinare tale termine con quello eventualmente previsto per la procedura di mediazione, che come è noto dilata ancor di più la costituzione in giudizio a seguito del ricorso.

La sospensione dei termini, ad ogni buon conto, appare **fissa nella misura di 60 giorni** e pertanto l'eventuale comunicazione da parte dell'Ufficio competente, primo dello scoccare del sessantesimo giorno, dell'esito del ricalcolo dell'accertamento a seguito dello scomputo delle perdite, non pare idonea ad interrompere il decorso temporale. Di fatto, se viene presentata istanza per lo scomputo delle perdite, i termini di impugnativa diventano almeno di 120 giorni dalla notifica dell'atto originario.

Questo comunque implica la massima attenzione nel calcolo dei giorni di impugnazione e costituzione in giudizio per evitare errori gravi che possono determinare l'**inammissibilità** del ricorso: forse un meccanismo più semplice sarebbe stato preferibile visto il già esistente caos sul corretto calcolo dei giorni di sospensione complessivi.

IVA

La dichiarazione IVA per le agenzie di viaggio

di **Marco Peirolo**

Le agenzie di viaggio e turismo che applicano il regime IVA speciale di cui all'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, ai fini della determinazione dei dati da indicare nella dichiarazione IVA annuale, devono compilare preliminarmente ed esibire su richiesta dell'Agenzia delle Entrate il "**prospetto A**", riportato nell'appendice del modello di dichiarazione IVA.

La compilazione del prospetto tiene conto della **triplice tipologia di viaggi** venduti dalle agenzie, che possono essere eseguiti:

- interamente nell'ambito del territorio dell'Unione europea;
- interamente al di fuori del territorio dell'Unione europea;
- in parte nel territorio dell'Unione europea e in parte al di fuori.

I "pacchetti turistici" sono soggetti al principio della territorialità comunitaria, nel senso che l'imposta si applica alle sole operazioni effettuate all'interno del territorio UE. Per contro, le operazioni a favore del viaggiatore per le quali l'agenzia di viaggi fa ricorso ad altri soggetti, eseguite al di fuori del territorio dell'Unione, si considerano non imponibili ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, senza concorrere a formare il plafond per l'acquisto di beni e servizi senza imposta (art. 2, comma 7, del D.M. n. 340/1999).

Infine, per le prestazioni miste, cioè rese dall'agenzia organizzatrice in parte nel territorio comunitario e in parte al di fuori dello stesso, la tassazione è limitata ai servizi forniti dall'agenzia nell'ambito comunitario a diretto vantaggio del viaggiatore, sulla base di specifici criteri di imputazione proporzionale (art. 2, comma 3, del D.M. n. 340/1999).

Nei **primi tre righi** del prospetto va distintamente indicato l'ammontare dei corrispettivi e dei costi per ciascuna tipologia di viaggio.

I **righi da 5 a 8** sono destinati ai viaggi misti, tenuto conto che la quota-parte del corrispettivo imponibile è determinata sulla base del rapporto tra i costi sostenuti dall'agenzia per le operazioni effettuate da terzi all'interno dell'Unione e il totale dei costi sostenuti a diretto vantaggio del viaggiatore. La percentuale di imponibilità che ne risulta, applicata al corrispettivo convenuto dall'agenzia per la sua prestazione, determina la quota imponibile, dalla quale occorre detrarre i costi dei servizi resi all'interno dell'Unione e scorporare l'imposta (calcolata con l'aliquota ordinaria, pari al 22%).

Nel prospetto, la quota imponibile confluisce nel **rigo 9**, insieme ai corrispettivi dei viaggi effettuati interamente nell'ambito del territorio dell'Unione europea, mentre i costi dei servizi resi all'interno dell'Unione da portare in detrazione va indicato nel rigo 11, insieme ai costi relativi ai viaggi eseguiti interamente nel territorio dell'Unione.

Sempre a proposito dei viaggi misti, è opportuno ricordare che, durante l'anno, il rapporto tra i costi sostenuti dall'agenzia per le operazioni effettuate all'interno dell'Unione e il totale dei costi sostenuti a vantaggio del cliente va determinato **in via provvisoria**, sulla base dei costi e dei corrispettivi relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta, mentre è calcolato **in via definitiva** in sede di dichiarazione IVA annuale, sulla base dei costi e dei corrispettivi registrati nell'anno (art. 2, comma 4, del D.M. n. 340/1999).

La base imponibile lorda (o il credito di costo) e la base imponibile netta al 22% sono, invece, riportate nei **rigi 13 (o 14) e 15**, mentre nel **rigo 12** occorre indicare il credito di costo relativo all'anno precedente, desumibile dal rigo 14 del prospetto A della precedente dichiarazione IVA.

Ai fini della **determinazione del volume d'affari e del totale degli acquisti**, alcuni dati del prospetto vanno inseriti nei quadri VE e VF della dichiarazione IVA annuale, in base ai criteri di seguito elencati.

In via preliminare, si ricorda che il volume d'affari delle agenzie di viaggio è costituito, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972:

- dalle operazioni effettuate nel territorio comunitario;
- dalle operazioni effettuate fuori del territorio comunitario;
- dai corrispettivi delle attività diverse da quelle consistenti nell'organizzazione in proprio di pacchetti turistici ed, in particolare, dalle provvigioni relative all'attività di intermediazione con potere di rappresentanza, in relazione alle quali l'art. 74-ter, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che, per la determinazione del proprio volume d'affari, il rappresentante annota nel registro delle fatture emesse (di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972) le copie delle fatture riepilogative mensili (autofatture) emesse e inviate dalle agenzie organizzatrici dei pacchetti turistici.

In merito alle modalità di compilazione della dichiarazione IVA, se risulta una **base imponibile lorda** (ossia se è stato compilato il rigo 13), l'importo di cui al rigo 15 (base imponibile netta al 22%) va riportato nel **rigo VE22** (Operazioni imponibili), in aggiunta agli importi delle altre operazioni imponibili eventualmente effettuate. La **restante parte dei corrispettivi**, determinata dalla differenza tra il totale risultante al rigo 4 e l'importo di cui al rigo 13, deve essere riportata nel **rigo VE32** (Altre operazioni non imponibili), in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate.

Nel caso, invece, in cui risulti un **credito di costo** (ossia se è compilato il rigo 14), il totale dei corrispettivi di cui al rigo 4 va riportato al rigo VE32, in aggiunta agli importi delle altre

operazioni non imponibili eventualmente effettuate.

In entrambe le ipotesi, il totale dei costi di cui al rigo 4 va riportato al **rigo VF13** (Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali) in aggiunta agli importi degli acquisti non imponibili eventualmente effettuati, ad eccezione degli acquisti effettuati da soggetti che si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, da indicare nel **rigo VF15** (Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011).

ACCERTAMENTO

Accertamento parziale valido anche con elementi presunti

di **Chiara Rizzato, Sandro Cerato**

Secondo l'**art. 41 bis del D.P.R. 600/1973** i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, possono riscontrare in sede di attività istruttoria (articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4), D.P.R. 600/73), oppure a seguito di segnalazioni effettuate dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, elementi che consentono di stabilire l'esistenza di:

- un **reddito non dichiarato** o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, il quale avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile;
- **deduzioni, esenzioni ed agevolazioni** in tutto o in parte **non spettanti**;
- **imposte o maggiori imposte non versate**, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter.

L'articolo citato stabilisce che i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibile ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal D.Lgs. 218/1997. La norma pertanto definisce i confini di tale fattispecie accertativa delimitandone il contenuto e circoscrivendone le condizioni per la sua applicazione. L'**art. 41 bis del D.P.R. 600/73 o accertamento parziale** non rappresenta una tipologia accertativa autonoma, bensì solamente una procedura, basata su elementi non indiziari e nemmeno presunti, ma certi e immediatamente utilizzabili. Sull'immediatezza di tale istituto la **circolare 235 del 08/08/1997** precisa che la ratio dello stesso è rispettata quando:

- gli Uffici si limitino a trasfondere gli elementi immediatamente utilizzabili che risultino da ogni tipo di segnalazione proveniente dalla Guardia di Finanza, inclusi i **verbali di constatazione** redatti a seguito di verifica generale;
- gli Uffici, sulla base degli **elementi istruttori autonomamente acquisibili**, provvedano successivamente a demandare una eventuale più approfondita e complessiva valutazione della posizione del contribuente.

L'esistenza della dizione "elementi certi" si rileva invece nella **circolare n. 258 del 4/11/1998**. Secondo la citata prassi la **certezza degli elementi** dovrebbe rendere difficile l'ipotesi di un esame degli stessi nel successivo contraddittorio: *"per gli avvisi di accertamento parziale*

automatizzati, generalmente fondati su elementi certi risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria, è difficilmente ipotizzabile la valutazione, in contraddittorio con il contribuente, degli elementi stessi”.

Di visione contraria è la **giurisprudenza** la quale anche recentemente, con la **sentenza della Cassazione n. 21984/2015** ha accolto le pretese dell’Agenzia delle entrate, confermando quanto in altre occasioni già pronunciato, ovvero che:

- **l’accertamento parziale non è autonomo** rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600/1973 e neppure in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 633/1972;
- lo stesso non prevede dei limiti all’utilizzo del **metodo di accertamento induttivo**, consentito, in linea di principio, anche in presenza di contabilità tenuta in modo regolare. L’accertamento parziale si configura pertanto in una modalità procedurale che segue le stesse regole previste per gli accertamenti (sul tema si vedano anche le sentenze della Cassazione numeri: **2761/2009, 27323/2014, 25989/2014**);
- **non vi è circoscrizione all’accertamento del reddito d’impresa** o solo a talune delle categorie di redditi di cui all’art. 6 del T.U.I.R. e non è richiesto all’ufficio di fornire la “prova certa” del maggior reddito, prova che può invece essere raggiunta anche con le presunzioni di cui alla fonte legale.

Appare chiara, quindi, la considerazione in merito alle **presunzioni**, le quali sono ritenute come intrinseche alla norma, ribadendo che **è sufficiente l’esistenza di elementi**, e non già di elementi certi, come da citazioni riportate all’interno della sentenza: “risultino elementi” e “possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili”. Alla luce di quanto affermato, gli elementi che il legislatore ha contemplato nella norma e ai quali **dottrina e prassi** riconoscono possedere delle caratteristiche certe, non sono invece considerati tali dalla giurisprudenza, legittimando quindi l’esistenza di accertamenti parziali e induttivi.

ENTI NON COMMERCIALI

Le cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti dilettanti.

Seconda parte

di **Guido Martinelli**

Le altre indennità

Per determinare se una indennità per la rinuncia ad un tesseramento abbia o meno natura impositiva si può far ricorso al principio, espresso anche dalla Corte di Cassazione, secondo cui **una somma risarcitoria per non essere imponibile deve essere destinata a coprire un pregiudizio diverso dalla perdita di redditi.**

In pratica, in tutti quei casi in cui una somma sostituisce un reddito (che ci sarebbe stato nel caso in cui il trasferimento, ad esempio, fosse avvenuto nella stagione precedente in costanza di vincolo) ne scaturisce materia imponibile. È il principio espresso dal secondo comma, dell'articolo 6, Tuir, secondo il quale **"i proventi conseguiti in sostituzione di redditi [...] costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti"**. In questo caso, infatti, la società che si vuole assicurare il diritto di servirsi delle prestazioni tecniche dell'atleta corrisponde una somma alla società che ha formato sportivamente il soggetto. **Anche in questo caso è ipotizzabile che la somma rivesta carattere sostitutivo di un corrispettivo che la società di partenza riceverebbe se potesse cedere liberamente l'atleta sul mercato.** Di conseguenza, queste somme risulterebbero fiscalmente sempre imponibili, non essendo disposta, per le indennità di questo tipo, alcuna specifica norma di esclusione da tassazione.

Per quanto riguarda l'applicabilità o meno alla fattispecie in commento dell'imposta sul valore aggiunto si possono svolgere considerazioni analoghe a quanto detto in merito alle imposte sui redditi.

Il versamento dell'indennità di svincolo si può quindi ritenere, nel caso in cui sia liberamente determinato tra le parti, corrispettivo di una controprestazione (l'acquisizione della possibilità di stipulare un contratto con il giocatore): conseguentemente l'operazione dovrà essere assoggettata ad Iva. **Poiché non è disposta alcuna specifica norma che annoveri questa fattispecie tra quelle esenti da Iva, la prestazione dovrà essere fatturata con applicazione dell'Iva con aliquota ordinaria.** Si pone ora il problema di valutare se, in caso di versamento dell'indennità di svincolo da parte di un'associazione sportiva dilettantistica ad un altro sodalizio sportivo dilettantistico affiliato alla stessa Federazione del primo ente, **si possa applicare la disciplina dettata dal terzo comma, dell'articolo 148, Tuir ai fini delle imposte sui**

redditi. In base a questa disposizione, per le associazioni sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di altre associazioni che fanno parte di un'unica organizzazione nazionale. Analoga agevolazione è dettata dal quarto comma dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 in ambito Iva. In pratica, ci si chiede se il versamento dell'indennità di svincolo tra due associazioni affiliate alla stessa Federazione possa rientrare tra le attività istituzionali ed essere quindi escluso sia dall'imposizione sui redditi che dall'Iva. Per rispondere al quesito, si tratta di verificare, in prima battuta, se entrambi i sodalizi abbiano inserito nei loro statuti i principi previsti dalla disciplina in esame e se il versamento dell'indennità di svincolo possa o meno essere considerato un'operazione effettuata "in diretta attuazione degli scopi istituzionali" delle associazioni sportive dilettantistiche. A tale riguardo, se, ad avviso di chi scrive, la risposta appare positiva si fa presente che, secondo altri, scopo istituzionale dei sodalizi sportivi dilettantistici sia perlopiù quello di sviluppare e diffondere l'attività sportiva dilettantistica. Pertanto le attività esercitate in diretta attuazione dello scopo istituzionale sono quelle che riguardano lo svolgimento della pratica sportiva come la possibilità di frequentare gli impianti dell'associazione, la possibilità di partecipare a corsi relativi ad una specifica disciplina sportiva dilettantistica e così via. **L'incasso dell'indennità di svincolo sembra essere attinente più ad un'attività di gestione che alla diffusione della pratica sportiva: non sembra quindi che questa operazione possa essere considerata svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Ne consegue che, secondo coloro i quali seguono tale tesi, l'indennità è sempre rilevante sia agli effetti delle imposte sui redditi che dell'Iva.**

A conclusioni diverse si dovrà giungere in quei casi in cui il valore della indennità è determinato federalmente o, addirittura, sia incassato dalla Federazione. Non vi è dubbio che, in questo caso, viene meno il sinallagma tra le parti e, pertanto, non sorge sicuramente il presupposto per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

BUSINESS ENGLISH

Double-entry booking: come tradurre 'partita doppia' in inglese

di **Stefano Maffei**

Mi chiedono alcuni **commercialisti** (*accountants*) quale sia la traduzione migliore per **partita doppia**, il metodo di scrittura contabile consistente nel registrare le operazioni aziendali simultaneamente su due serie di **conti** (in inglese: *accounts*), ideato dal frate matematico italiano Luca Pacioli.

Il mio consiglio è di usare *double-entry bookkeeping*, espressione che, in inglese, possiamo definire come *a system of bookkeeping so named (così denominato) because every entry (ogni scrittura) to an account requires a corresponding and opposite entry to a different account.*

È senz'altro corretto affermare che *in a double entry system, each transaction is recorded in two separate accounts* (ed ognuno di questi conti, come sapete, ha due colonne). Le colonne **dare** e **avere** corrispondono in inglese ai termini *debit* e *credit* (spesso abbreviati con *dr* e *cr*).

Ogni contabile (*bookkeeper*) che abbia a che fare con aziende di medie dimensioni dovrebbe in effetti indicare la contabilità in **partita doppia** tra le sue **skills (abilità)** su *LinkedIn*. Il vantaggio evidente del sistema a partita doppia è che *in contrast to single-entry accounting, double-entry accounting allows for the simultaneous recording of assets and liabilities, income and costs* (questo sistema consente la **simultanea registrazione** di attivi e passivi, ricavi e costi – consentendo così una visione tanto economica che patrimoniale dell'azienda in questione).

Dal punto di vista storico c'è chi sostiene addirittura che *the industrial revolution would have not been possible without double-entry bookkeeping*. Questo perchè, a dire di costoro, *businesses increased in complexity and size to such an extent* (le **dimensioni e le complessità delle aziende** aumentarono in misura tanto consistente) *that accurate bookkeeping became essential for managers to understand the financial status of their business.*

Invece di continuare a perdere tempo (e soldi) con inutili corsi di *general English* nelle solite scuole di lingua, iscrivetevi piuttosto ai divertenti e interattivi **corsi di inglese commerciale e legale di EFLIT a Firenze, Roma, Milano, Modena e Parma**: per farlo, visitate il sito www.eflit.it.